



ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE



- Articolo 1 : Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**
- Articolo 3: Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi**
- Articolo 4: Durata**
- Articolo 5: Modifica della concessione durante il periodo di efficacia**
- Articolo 6: Corrispettivo della concessione e revisione del piano economico-finanziario**
- Articolo 7: Aggio, Canone di concessione e royalty**
- Articolo 8: Attività propedeutiche**
- Articolo 9: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 10: Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**
- Articolo 11: Obblighi e adempimenti del concessionario**
- Articolo 12: Obblighi e oneri a carico della Concedente**
- Articolo 13: Subappalto**
- Articolo 14: Verifiche e controlli**
- Articolo 15: Penali**
- Articolo 16: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**
- Articolo 17: Garanzia definitiva**
- Articolo 18: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**
- Articolo 19: Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente**
- Articolo 20: Risoluzione per inadempimento del concessionario**
- Articolo 21: Recesso**
- Articolo 22: Trasparenza dei prezzi**
- Articolo 23: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 24: Marchi**
- Articolo 25: Brevetti industriali e diritti d'autore**
- Articolo 26: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 27: Comunicazioni**
- Articolo 28: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. N. 231/2001 – Codice Etico - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- Articolo 29 : Incompatibilità**
- Articolo 30 : Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 31: Foro esclusivo**
- Articolo 32: Trattamento dei dati personali**



SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

Polo Museale Regionale della Lombardia, con sede in Milano, Corso Magenta 24, codice fiscale n. 97716720152, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. ____, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Milano, Via _____
(nel seguito, per brevità, anche “**Concedente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ il ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Concessionario**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità e anche “**Impresa** o “**Concessionario**”)

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” (“**Codice dei Beni Culturali**”), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, il servizio editoriale e di vendita, di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica, la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni, oggetto della presente iniziativa nei termini definiti nel Capitolato tecnico;
- b) l’art 117, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, dispone che i servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;
- c) l’art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- d) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. ("**Consip**"), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure;

- e) ai fini di quanto previsto dalla precedente lett. d), in data 23 dicembre 2015, Consip S.p.A. ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ("**MIBACT**") hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l'affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Beni Culturali;
- f) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione dei servizi oggetto del presente contratto fino all'aggiudicazione definitiva degli stessi;
- g) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse del MIBACT e della Concedente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- h) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- i) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 73248999DE;
- k) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Committente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Bando di gara; Allegato "II" – Disciplinare; Allegato "III" - Offerta Tecnica; Allegato "IV" - Offerta Economica e Piano Economico Finanziario; Allegato "V" Capitolato Tecnico; Allegato "VI" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "VII" Patto di integrità, *<eventuale>*, l'Allegato VII, il contratto di avalimento>) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, a titolo esaustivo anche:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dal Patto di integrità;
 - e) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - g) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - i) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione;
 - j) delle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di tutela della privacy;
 - k) ove applicabili, dalle linee guida adottate dall'ANAC e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi museali aventi ad oggetto il servizio di biglietteria e i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, e, in base alle condizioni e termini previsti, nel presente contratto e suoi Allegati;
2. La concessione comprende altresì, altre attività propedeutiche e/o funzionali alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione indicate nei paragrafi 3. e 4.2. del Capitolato Tecnico quali, ad esempio, l'effettuazione degli allacci e l'istallazione di tutte le utenze necessarie, l'installazione delle attrezzature e dell'hardware informatico, la fornitura di materiale di consumo, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto.
3. Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione, è situato presso il Museo del Cenacolo Vinciano, in piazza Santa Maria delle Grazie n. 2 a Milano.
4. Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, previa redazione di verbale di pre-avvio, il Concessionario dà formalmente inizio alle attività propedeutiche all'avvio dei servizi elencate al paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico.

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
6. E' designato dal Concessionario quale Gestore del contratto il sig. _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al paragrafo 4.3.2.1. del Capitolato Tecnico e del presente contratto.

ARTICOLO 3

ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario nei giorni ed orari di apertura della struttura museale, ovvero: dal martedì alla domenica dalle 08:00 alle 19:30; Chiuso tutti i lunedì, il 1° Gennaio e il 25 Dicembre.
2. Il Concessionario, su richiesta della Concedente, accetta sin da ora di assicurare eventuali aperture nei giorni di chiusura e/o di garantire il servizio oltre l'orario ordinario in caso di iniziative speciali e/o straordinarie, non avendo nulla a pretendere neppure nel caso in cui la Concedente modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità dell'intera Concessione, fatto salvo l'aggio e il versamento delle royalties, rispetto ai ricavi ottenuti tramite l'ampliamento dell'orario di apertura del Museo. Eventuali variazioni dell'orario di apertura del museo saranno comunicate dalla Concedente con anticipo di almeno 48 ore. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati ovvero concordati con la Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo articolo 15.
3. Il Call Center deve essere sempre disponibile e presidiato da operatori telefonici dal lunedì al sabato (anche se festivi) dalle ore 08:00 alle ore 20:00, in conformità a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, salvo quanto offerto dal Concessionario in Offerta Tecnica.
4. I servizi dovranno essere avviati, previo espletamento delle attività propedeutiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto elencate al paragrafo 3. del Capitolato Tecnico, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di pre-avvio. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale di avvio dei servizi.
5. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi, la durata della Concessione comincerà comunque a decorrere a partire dal 20° giorno dalla data di sottoscrizione del verbale di pre-avvio e, pertanto, da tale data decorrerà anche il termine a partire dal quale sono dovuti i canoni annui di cui al successivo articolo 7, fatta salva l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 15.
6. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato in cui riconosce di averli ricevuti risultante dal Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti.
7. La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.



ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata delle presente concessione è di 48 mesi decorrenti dalla data di avvio dei servizi, ossia dalla scadenza del termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di pre-avvio o dalla data di avvio delle attività, se anteriore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. La Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie del museo che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
3. Nell'ipotesi che la temporanea sospensione della esecuzione delle attività oggetto della concessione derivi dalla non conformità (accertata dall'Ente competente) dei locali messi a disposizione dalla Concedente, e si rendano necessari interventi di adeguamento degli stessi, il Concessionario provvederà a darne comunicazione alla Concedente.

Accertata da parte della Concedente l'entità dei suddetti interventi di adeguamento e la conseguente durata della sospensione, la Concedente stessa comunicherà il nuovo termine di scadenza della presente Concessione così come proporzionalmente prorogata.

Resta fermo che degli eventuali interventi di adeguamento dei locali si farà carico la Concedente salvo diverso accordo tra le parti.

ARTICOLO 5

MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016
2. La Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.
5. La Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

ARTICOLO 7

AGGIO, CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY

1. Il Concessionario, con riferimento al servizio di biglietteria e in conformità all'offerta economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, si obbliga a retrocedere settimanalmente alla Concedente una quota dei ricavi delle vendite dei titoli di accesso sulla base del valore cumulato dei ricavi per lo stesso anno solare, trattenendo, a titolo di corrispettivo, la restante parte definita aggio. L'aggio, corrispondente a valori variabili decrescenti in funzione dei ricavi annui delle vendite dei titoli di accesso, è applicato a scaglioni che si azzerano ogni anno solare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio:

Scaglione	A	B	C	D
Range Ricavi delle vendite dei titoli di accesso [€] maturati nell'anno solare	≤ 4.500.000,00	> 4.500.000,00 ≤ 5.500.000,00	> 5.500.000,00 ≤ 6.500.000,00	> 6.500.000,00
Aggio [%]				

Sulla base delle informazioni presentate nella tabella precedente, si precisa che: fino a € 4.500.000 di ricavi dalle vendite dei titoli di accesso maturati nell'anno solare si applica la quota del __% (primo scaglione), per l'ammontare dei ricavi oltre i € 4.500.000 e fino a € 5.500.000 si applica la quota del __% (secondo scaglione), per l'ammontare dei ricavi oltre i € 5.500.000 e fino a € 6.500.000 si applica la quota del __% (terzo scaglione), per l'ammontare dei ricavi oltre i € 6.500.000 si applica la quota del __% (quarto scaglione).

2. Il Concessionario, con riferimento ai servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi, dovrà altresì versare alla Concedente:

- A) un canone fisso annuo di importo pari ad Euro_____;
- B) una royalty pari a un valore percentuale decrescente o uguale dei Ricavi annui delle vendite e delle prestazioni al netto di IVA. La royalty è applicata a scaglioni crescenti di ricavo complessivo da vendita dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico al netto dell'Iva conseguito nel corso dello stesso anno solare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio:

Scaglione	A	B	C
Range Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di IVA [€] maturati nell'anno solare	≤ 1.000.000,00	> 1.000.000,00 ≤ 1.500.000,00	> 1.500.000,00
Royalty [%]			

Sulla base delle informazioni presentate nella tabella precedente, si precisa che: fino a € 1.000.000 di ricavi dalle vendite e delle prestazioni maturati nell'anno solare si applica la quota del __% (primo scaglione), per



l'ammontare dei ricavi oltre il € 1.000.000 e fino a € 1.500.000 si applica la quota del ___% (secondo scaglione), per l'ammontare dei ricavi oltre il € 1.500.000 si applica la quota del ___% (terzo scaglione).

3. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, la retrocessione della quota degli incassi da biglietteria al netto dell'aggio, il pagamento del canone di concessione e della royalty dovrà essere effettuato in rate posticipate nei termini di seguito indicati:
 - a) La retrocessione dei ricavi delle vendite dei titoli di accesso è prevista in rate settimanali posticipate; pertanto, ogni mercoledì successivo alla settimana di riferimento (o primo giorno lavorativo utile successivo ogni mercoledì successivo alla settimana di riferimento (o primo giorno lavorativo utile successivo al mercoledì festivo), ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 222/2005, il Concessionario dovrà effettuare il bonifico all'Amministrazione – su conto corrente o IBAN da questa indicato ed eventualmente variato nel tempo – di un importo pari a quanto dovuto e unitamente dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione una nota riassuntiva, con l'indicazione dell'importo versato. Contemporaneamente, il Concessionario dovrà versare nel proprio conto corrente l'aggio. La nota riassuntiva dovrà contenere il dettaglio dei titoli emessi nella settimana di riferimento (in numero e in valore economico), con l'indicazione del fatturato sul quale è stata applicata la fascia di aggio in relazione ai diversi scaglioni raggiunti nell'anno solare e degli importi versati all'Amministrazione e al Concessionario. L'Amministrazione provvederà a emettere, a pagamenti pervenuti e fatta salva ogni verifica in merito agli importi, una quietanza attestante l'avvenuta retrocessione dei ricavi delle vendite dei titoli di accesso.;
 - b) Il pagamento del canone annuo e della royalty di concessione è previsto in rate mensili posticipate; la royalty sarà applicata al valore dell'incasso, al netto dell'iva, costituito dalla sommatoria degli scontrini e delle ricevute/fatture emessi nel mese di riferimento. Pertanto, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di riferimento, il Concessionario dovrà effettuare il bonifico all'Amministrazione di un importo pari a quanto dovuto e unitamente dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione una nota riassuntiva, con l'indicazione dell'importo canone e della royalty versati. In particolare, per quanto riguarda la royalty, la nota dovrà contenere il dettaglio degli scontrini e delle ricevute/fatture emessi nel mese di riferimento, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, sul quale applicare la royalty e la percentuale di royalty applicata in relazione ai diversi scaglioni raggiunti nell'anno solare. L'Amministrazione provvederà a emettere, a pagamenti pervenuti e fatta salva ogni verifica in merito agli importi, una quietanza attestante l'avvenuto pagamento del canone di concessione e della royalty
4. Il canone di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
5. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni degli importi da corrispondere, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure del Museo. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Museo, per volontà dell'Amministrazione o per cause esterne.

ARTICOLO 8

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

1. Le attività propedeutiche all'avvio dei servizi elencate al paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico, incluso l'allestimento delle postazioni di vendita di biglietteria, ed ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi elencata al paragrafo 3. del Capitolato Tecnico, sono ad esclusivo carico del Concessionario.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nonché a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica.
3. Le attività propedeutiche e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, dovranno essere avviati immediatamente dopo la sottoscrizione del verbale di pre-avvio ed ultimati nei 20 giorni successivi, ai fini dell'avvio dei servizi.
4. Eventuali proroghe dovranno essere previamente autorizzate dalla Concedente, fermo restando che, decorso il termine di 20 giorni sopra indicato, decorrerà in ogni caso il termine di inizio della Concessione.
5. L'insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

ARTICOLO 9

MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e dei visitatori, in conformità alle vigenti normative e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nel presente contratto.
2. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli spazi del museo continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dello stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Concedente, degli spazi del museo e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
3. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile ai visitatori, i prezzi e le tariffe applicate.
4. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini e la scontistica/convenzioni, in conformità a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e proposto nell'Offerta Tecnica.



5. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

ARTICOLO 10

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere
2. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
3. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 7 giorni solari dalla comunicazione via fax da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
4. Il Gestore del Contratto sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
5. In considerazione di quanto precede, il Gestore del Contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Concessionario e la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente.
6. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Gestore del Contratto, nonché l'assolvimento degli obblighi retributivi e del flusso comunicativo mensile di cui al paragrafo 4.3.2.2. del Capitolato Tecnico ed applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

8. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dal Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 13 del presente contratto. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica e nel presente contratto.
13. E' altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i visitatori ed la Concedente ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
14. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a



propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

15. All'interno del Verbale di avvio, il Concessionario dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario, la retribuzione lorda annua, i certificati di lingua inglese, ove applicabile (e di eventuali altre lingue indicate in offerta tecnica, il Manuale di Autocontrollo redatto in conformità al Reg. CE n. 852/2004.
16. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al precedente comma, il Gestore del Contratto dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione e tale modifica dovrà essere recepita all'interno della sezione "aggiornamenti" del verbale di avvio.
17. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
 - a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
 - b) osservare la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
 - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
 - d) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
 - e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
 - f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti gli eventuali titoli abilitativi per la conduzione delle attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;
 - g) provvedere all'avvio dei servizi comunque entro i termini previsti al precedente articolo 3;
 - h) provvedere tempestivamente alla retrocessione dei ricavi dalla vendita dei titoli di accesso e al pagamento del canone e della royalty di concessione;
 - i) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative;

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



- j) dotare, a proprie spese, i locali in concessione di attrezzature, hardware informatico e di quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi, in conformità alle vigenti normative;
- k) provvedere alla pulizia, alla sanificazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, qualora forniti dal Concessionario, nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico;
- l) adeguare il servizio ai mutamenti di orario del museo che dovessero intervenire;
- m) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica, anche nelle more dell'esecuzione del presente contratto intervenuta;
- n) pubblicizzare, a propria cura e spese, i servizi oggetto del contratto, attraverso la stampa e i media, anche in connessione con le attività promozionali svolte dal Museo;
- o) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
- p) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- q) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento dei servizi (telefonia a carico del concessionario; energia elettrica, riscaldamento, acqua, rifiuti, a carico della Concedente);
- r) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
- s) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
- t) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
- u) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard, salvo quanto dichiarato in Offerta Tecnica), bancomat, POS ed altri sistemi similari;
- v) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi e dei servizi nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;
- w) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- x) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante *"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*;
- y) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
- z) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- aa) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;



- bb) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - cc) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 - dd) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
 - ee) fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
 - ff) non applicare alcun sovrapprezzo sul servizio all'utenza o alcuna tariffa non preventivamente concordata con la Concedente;
 - gg) ottemperare a tutto quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica;
2. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento: ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.*
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE

1. La Concedente è tenuto a:
- a) mettere il Concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
 - b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
 - c) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura del museo e tutte le attività straordinarie del museo che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.lgs. 50/2016.



2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 174, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa : dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto in sostituzione di quelli indicati in sede di gara.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. La Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. In caso contrario e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione, il Concessionario si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) la Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite pec e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al successivo comma 10; ii) il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività.
10. Nei casi di cui al precedente comma 9, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. In caso di violazione del predetto obbligo, trova applicazione la penale n. 31 di cui al par. 5.2. del Capitolato Tecnico. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore.

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività.
 12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 13. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 14. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 15. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
 16. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.
- <in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*
1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
 2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

ARTICOLO 14

VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le verifiche in ordine al livello qualitativo del servizio e al rispetto da parte del concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, verranno svolte con le cadenze e le modalità che seguono.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento. Il predetto documento è inteso quale certificato di conformità per le prestazioni oggetto di verifica.
3. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento delle attività propedeutiche previste dal Capitolato Tecnico, la Concedente disporrà la verifica delle attività realizzate dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dal presente contratto.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità delle attività eseguite rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti le attività eventualmente richieste dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione della relativa penale e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..



5. Le ulteriori verifiche di conformità avranno ad oggetto e si svolgeranno nei modi e con le forme previste ai paragrafi 5.1 e 5.2 del Capitolato tecnico.
6. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al Capitolato tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c..
9. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
12. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel ed in conformità al, Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.
13. *(eventuale nel caso in cui il Concessionario abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 15

PENALI

1. La qualità del servizio erogato sarà valutata, tenendo conto dell'indicatore di soddisfazione rilevato trimestralmente secondo le formule di cui al Capitolato Tecnico, a decorrere dall'avvio dei servizi.
2. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità del servizio è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente applicando le formule indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, la Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al capitolo 6 del Capitolato Tecnico.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



(cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultimo ha facoltà di irrogare le penali.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
7. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
9. Nell'ipotesi in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione del servizio, la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, fermo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità della Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 17 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto

ARTICOLO 17

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
3. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
4. In particolare, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione per inadempimento del concessionario", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. La Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso semestralmente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Committente il valore dello svincolo. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto. La

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
 - a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - c) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
 - a) Il valore delle attività propedeutiche realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbia ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle attività propedeutiche ancora da eseguire ovvero , nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



concessione per gli anni residui di gestione.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme previste al comma 3.
6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
 - b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



s.m.i.;

- k) in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
- l) nel caso in cui per tre trimestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di concessione;
- m) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Aggio, Canone di concessione e royalty", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –Codice Etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza", "Trattamento dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
- 3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia



- stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
 7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
 8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
 9. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
 10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

ARTICOLO 21

RECESSO

1. La Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 22

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.



civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del museo e dei locali oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Concedente è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 24

MARCHI

1. Al Concessionario è assicurato, per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, l'uso per fini commerciali del logo ufficiale della Concedente; il Concessionario non potrà altresì sub-concedere o trasmettere il logo del Museo e il marchio MiBACT ad altri soggetti.
2. Resta salva la facoltà della Concedente di utilizzare il logo o contrassegno per fini istituzionali ovvero di consentirne l'uso ad altri soggetti all'uopo autorizzati.
3. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono gestiti i servizi, insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli della Concedente o dalla stessa non autorizzati e a non usare il logo della Concedente per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal presente contratto.

ARTICOLO 25

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleva e terrà indenne la Concedente, assumendo



- a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 26

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Concessionario si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27

COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni tra il Concessionario e la Concedente, inerenti la fase esecutiva del presente contratto, dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse via PEC oppure per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipate via e-mail, e indirizzate ai seguenti indirizzi: per la Concedente: Polo Museale Regionale della Lombardia, Corso Magenta, 24, 20121 Milano, alla c.a. dottor ____ email ____; per il Concessionario ____, alla c.a. Gestore del Contratto ____ e-mail ____.

ARTICOLO 28

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 29

INCOMPATIBILITÀ

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 30

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Concessionario stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del concessionario medesimo.

ARTICOLO 31

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 32

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI <SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016 IL PRESENTE ARTICOLO POTREBBE ESSERE ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE>

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica



ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Concessionario nella sezione dedicata alla trasparenza.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. Il Concessionario si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Concedente; il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Concedente in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Concessionario prende atto che la Concedente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Il Concessionario, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Concedente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Concedente.

Milano, lì _____

La Concedente
Il legale rappresentante

Il Concessionario/L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

C.F.: _____

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di museali presso il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2042



Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Concessionario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 7 - Aggio, Canone di concessione e royalty;

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 11 - Obblighi e adempimenti del concessionario;

Articolo 13 - Subappalto;

Articolo 14 - Verifiche e controlli;

Articolo 15 - Penali;

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 17 - Garanzia definitiva;

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente;

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del concessionario;

Articolo 21 - Recesso;

Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza;

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 28 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 31 - Foro esclusivo;

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali;

Il Concessionario/L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____